

**Regolamento Mercato Contadino di Sassuolo
riservato agli imprenditori agricoli.
Istituito con Delibera di Consiglio Comunale n 21 del 31/03/2009
in applicazione del D. M. del 20/11/2007, emanato in attuazione della
Legge 27/12/2006 n. 296.**

Art. 1

DEFINIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO CONTADINO

1. Il Mercato Contadino di Sassuolo è disciplinato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, emanato in attuazione della Legge 27/12/2006 n. 296, dal presente Regolamento, dal Disciplinare adottato dalla Giunta municipale e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
2. Il mercato ha svolgimento annuale con periodicità settimanale il sabato. La periodicità potrà essere modificata con provvedimento del Dirigente su richiesta degli imprenditori agricoli partecipanti. Non avranno luogo le edizioni che coincidono con giornate festive, tranne l'effettuazione di eventuali mercati straordinari.
3. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
 - a. l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
 - b. l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - c. l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
 - d. l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, tra i quali si individua a priori l'esaurimento dei prodotti posti in vendita, motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie o difficoltà climatiche, vale a dire qualora tali condizioni meteorologiche provochino la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - e. l'orario entro il quale devono presentarsi gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti;
 - f. le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Dirigente, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo, dandone tempestiva informazione agli interessati ed alle Associazioni di categoria.

5. Con ordinanza del Dirigente potranno essere effettuate edizioni straordinarie del Mercato Contadino in aree, in giorni ed orari anche diversi da quelli stabiliti.
6. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere trasferita in aree alternative, anche temporaneamente, con ordinanza del Dirigente.

Art. 2 AMMISSIONE AL MERCATO

1. Sono ammessi a partecipare al Mercato Contadino di Sassuolo, in qualità di venditori, gli imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D. Lgs. N. 228/2001.
2. L'azienda agricola o, in caso di società, le aziende dei soci devono essere ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna, con riferimento alla sede legale risultante dal registro.
3. I posteggi vengono assegnati tenendo conto dei vincoli igienico-sanitari e dei punti luce.
4. I posteggi che si rendono disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in caso di ampliamento del mercato saranno assegnati utilizzando la graduatoria degli spuntisti di cui al successivo articolo 4.
5. Ai sensi del D.M. 20/11/2007, art. 4, comma 4, 1° periodo, al fine di favorire la fruibilità del mercato agricolo, qualora vi sia spazio sufficiente, è data la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti del mercato stesso.
Nel disciplinare di cui all'art.4, comma 3 del D.M 20/11/2007 vengono meglio specificati i generi merceologici ammessi per non creare concorrenza sleale agli operatori del mercato contadino.

Art. 3 ASSENZE

1. Gli assegnatari di posteggio non presenti all'orario stabilito non possono svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario fissato dall'ordinanza sindacale sono considerati assenti a tutti gli effetti, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, lettera d).

3. Non sono conteggiate:
 - a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purchè, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata l'assenza per causa di forza maggiore adeguatamente documentata entro i 30 gg successivi.
 - b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione.

Art. 4

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI

1. I posteggi vacanti vengono assegnati a imprenditori agricoli che, entro l'orario fissato dall'ordinanza sindacale, si presentino sul mercato e che siano in possesso dei requisiti di ammissione al mercato di cui all'art.2, comma 1 e 2. La visura camerale, insieme alla notifica ai fini igienico sanitari, deve essere esibita agli agenti di Polizia Municipale presenti.
2. L'assegnazione alla spunta avviene seguendo la graduatoria degli spuntisti, formata:
 - a) da coloro che avendo i requisiti per l'ammissione al Mercato Contadino, sono rimasti esclusi perché risultati in soprannumero rispetto ai posteggi disponibili;
 - b) in caso di parità di posizione nella graduatoria di spunta saranno considerate le presenze effettive (cioè il numero di volte che l'imprenditore agricolo ha esercitato l'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino), che l'operatore via via riesce a maturare.
 - c) in caso di ulteriore parità l'assegnazione avverrà a sorteggio;

Art. 5

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Nella sistemazione del mercato è necessario assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
2. Per non creare situazioni di intralcio, è vietata la vendita da parte dei produttori agricoli itineranti e di commercianti itineranti nel raggio di 500 mt. dal perimetro dell'area del Mercato Contadino, salvo autorizzati.
3. Il Dirigente del servizio competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al Mercato Contadino.

Art. 6

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, i veicoli adibiti al trasporto di merce, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nell'autorizzazione all'occupazione del posteggio.
2. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi d'emergenza o di pronto intervento.
3. gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 7

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione della propria azienda agricola. I prodotti provenienti da altre aziende dovranno essere contrassegnati con altri appositi cartelli.
2. L'imprenditore agricolo spuntista ha l'obbligo di esibire copia della iscrizione alla Camera di Commercio e la notifica ai fini igienico sanitari.
3. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
4. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
5. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio. E' fatto salvo il caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico posteggio al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti.
6. Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
7. Nell'area mercatale è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o se necessario è consentito utilizzare generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi antinquinamento.
8. L'imprenditore agricolo è tenuto a lasciare pulito lo spazio assegnato;
9. L'imprenditore agricolo è tenuto all'osservanza del Regolamento e del Disciplinare del Mercato Contadino di Sassuolo.

Art. 8 SANZIONI

1. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00:
 - a) esercitare il commercio itinerante o effettuare la vendita itinerante da parte dei produttori agricoli nell'area in cui vige il divieto ;

2. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00:
 - a) non esibire copia della iscrizione alla CCIAA e notifica ai fini igienico sanitari da parte dell'imprenditore agricolo;
 - b) cedere a terzi l'uso totale o parziale del posteggio;
 - c) utilizzare audiovisivi in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe ;
 - d) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti;
 - e) non lasciare pulito lo spazio occupato;
 - f) non collocare nel posteggio i veicoli adibiti al trasporto della merce.

3. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento e dal Disciplinare del Mercato Contadino, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00:
 - a) porre in vendita prodotti diversi da quelli consentiti dal Regolamento e dal Disciplinare del Mercato Contadino;
 - b) non contrassegnare con appositi cartelli i prodotti provenienti da altre aziende;
 - c) non esporre sul banco di vendita il cartello recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - d) non osservare le disposizioni relative alla disposizione dei prodotti agricoli sui banchi di vendita riportate nel Disciplinare del Mercato Contadino;
 - e) non comunicare i prezzi praticati riguardanti i prodotti venduti e facenti parte del paniere definito a livello provinciale;
 - f) non esporre i prezzi di vendita o non osservare le norme sulla vendita per unità di misura;

4. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
5. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano l'esclusione dalla partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio sarà calcolato come assenza ai fini dell'applicazione del successivo comma 6.
6. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20/11/2007, la concessione di posteggio è revocata:
 - a) nel caso in cui il l'operatore agricolo non risulti più in possesso dei requisiti che hanno consentito l'ammissione al mercato;
 - b) nel caso in cui l'operatore attui la violazione di una o più delle disposizioni di cui al precedente comma 3, per più di due volte nell'arco di un'edizione del mercato;
 - c) nel caso di assenza dal mercato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza, idoneamente giustificati tramite presentazione di apposita documentazione entro i 30 giorni successivi. I termini di cui sopra sono calcolati sulla base del periodo di tempo in cui è autorizzata la vendita.
In caso di subingresso le assenze del cedente non si sommano con quelle del subentrante, il quale può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità
Non sono considerate assenze quelle causate da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori, in tal caso il mercato verrà annullato.